



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 248

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Ciambetti, Finco, Sandri, Stival, Manzato, Cenci, Furlanetto, Lazzarini, Baggio, Bassi, Caner, Corazzari, Finozzi e Bozza

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER
IL PRELIEVO VENATORIO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 12 marzo 2012.

Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e **QUARTA** e ai Consiglieri regionali.

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER
IL PRELIEVO VENATORIO”**

R e l a z i o n e:

Con la presente modifica, si propone una normativa semplificata per la gestione degli allevamenti ornamentali e amatoriali, richiesta dalle migliaia di appassionati che praticano questa attività nella nostra Regione.

Snellire le norme legislative è un’attività oramai indispensabile anche in questo settore poiché le esigenze e le tradizioni venete hanno certamente delle consuetudini oramai consolidate e storicizzate.

La necessità di arrivare, quindi, all’approvazione di questa modifica, è data dal bisogno di una gestione burocratica molto più semplice e snella.

La presente proposta di legge è formata da due articoli che modificano l’articolo 32, commi 3 e 7 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, prevedendo l’abolizione del registro per gli allevamenti a scopo ornamentale e amatoriale.

La tenuta di tale registro è attualmente una inutile incombenza per gli allevatori e anche per gli organi amministrativi e gestionali, considerando che gli animali sono tutti identificabili in quanto dotati di anelli inamovibili o marchi auricolari riportanti l’apposito codice matricola che individua l’allevamento per specie e numero progressivo, e che l’allevatore deve comunque detenere le ricevute per la cessione e/o acquisizione degli animali.

Si sottolinea, infine, che tale modifica è già stata normata anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia con l’articolo 150 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 di modifica della legge regionale 19 gennaio 1986, n. 56.

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER
IL PRELIEVO VENATORIO”**

Art. 1 - Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

1. Al comma 3, dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è aggiunta alla fine, la seguente frase: *“La tenuta di apposito registro non è richiesta agli allevamenti per la produzione di animali a scopo ornamentale e amatoriale.”*.

2. Al comma 7, dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è aggiunta alla fine, la seguente frase: *“La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di uccelli da richiamo appartenenti a specie cacciabili.”*.

Art. 2 - Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

1. La lettera c) del comma 1 dell'Allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è abrogata.

2. Al comma 1 bis dell'Allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo le parole *“alla Federazione italiana mostre ornitologico venatorie (FIMOV)”* sono aggiunte le parole *“o da altre federazioni o confederazioni ornitologiche riconosciute dalla Regione”*.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.	3
Art. 2 - Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.	3